

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La Corte di Giustizia UE sul valore probatorio della firma elettronica qualificata

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri sono tenuti, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, a riconoscere il valore probatorio della firma elettronica qualificata come equivalente a quello della firma autografa nella misura in cui il pertinente regime giuridico nazionale prevede tale firma autografa.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione decima, sentenza del 29.2.2024
(causa C-466/22)

...omissis...

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

29 febbraio 2024 (*)

(Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetto giuridico e valore probatorio nei procedimenti giudiziari – Nozione di “firma elettronica qualificata”)

Nella causa C 466/22,

DOMANDA di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), proposta con decisione del 22 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2022, nel procedimento

VB Commercio OOD

v

Direktor na Direksia 'Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika' – Veliko Tarnovo,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: T. Čapeta,

Cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la procedura scritta,

considerate le osservazioni presentate per conto di:

– per il Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo, da B. Nikolov,

– per la Commissione europea, da G. Braun, D. Drambozova e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti, avendo deciso, sentito l'avvocato generale, di statuire senza conclusioni,

dà quanto segue

Giudizio

1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014 L 257, pag. 73).

2 La richiesta è stata presentata nell'ambito di una controversia tra VB Trade OOD, con sede in Bulgaria, e il Direktor na Direksia 'Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika' – Veliko Tarnovo (Direttore della direzione "Ricorso e pratica fiscale e previdenziale" di Veliko Tarnovo , Bulgaria) ("il direttore") riguardante una notifica di assoggettamento fiscale per l'imposta sulle società.

Contesto giuridico

Diritto dell'Unione Europea

3 I considerando 21, 22 e 49 del regolamento n. 910/2014 così recitano:

«(21) ...[Il presente] regolamento [non dovrebbe] disciplinare gli aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o ad altri obblighi giuridici qualora sussistano requisiti di forma stabiliti dal diritto nazionale o dell'Unione. Inoltre, non dovrebbe incidere sui requisiti di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare ai registri commerciali e catastali.

(22) Per contribuire al loro utilizzo transfrontaliero generale, dovrebbe essere possibile utilizzare i servizi fiduciari come prova nei procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo diversamente previsto dal presente regolamento.

...

(49) Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo cui non si dovrebbe negare l'effetto giuridico a una firma elettronica perché è in formato elettronico o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Spetta tuttavia al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatti salvi i requisiti previsti dal presente regolamento secondo i quali una firma elettronica qualificata dovrebbe avere l'effetto giuridico equivalente di una firma autografa.'

4 L'articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», prevede, al paragrafo 3:

"Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell'Unione relativo alla conclusione e alla validità dei contratti o ad altri obblighi giuridici o procedurali relativi alla forma."

5 Ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

...

(10) "firma elettronica": i dati in formato elettronico allegati o associati logicamente ad altri dati in formato elettronico e utilizzati dal firmatario per firmare;

(11) "firma elettronica avanzata": una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26;

(12) "firma elettronica qualificata": una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per le firme elettroniche;

...

(15) "certificato qualificato di firma elettronica": un certificato di firma elettronica rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I;

...

(23) "dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata": un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

...!

6 L'articolo 21 di tale regolamento, rubricato «Apertura di un servizio fiduciario qualificato», prevede, al paragrafo 1:

"Qualora i prestatori di servizi fiduciari, senza status qualificato, intendano iniziare a fornire servizi fiduciari qualificati, devono presentare all'organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità."

7 L'articolo 25 del regolamento n. 910/2014, rubricato «Effetti giuridici delle firme elettroniche», così recita:

'1. La firma elettronica non può essere privata dell'efficacia giuridica e dell'ammissibilità come prova in un procedimento giudiziario per il solo motivo che è in formato elettronico o che non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.

2. La firma elettronica qualificata ha gli stessi effetti giuridici di una firma autografa.

...!

8 L'articolo 26 di tale regolamento, rubricato «Requisiti per le firme elettroniche avanzate», così dispone:

"Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a) è collegato in modo univoco al firmatario;

(b) è idoneo a identificare il firmatario;

(c) è creato utilizzando dati per la creazione della firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il suo esclusivo controllo; E

d) è collegato ai dati con esso firmati in modo tale che qualsiasi successiva modifica dei dati sia rilevabile».

9 L'allegato I di tale regolamento, rubricato «Requisiti relativi ai certificati qualificati di firma elettronica», elenca le diverse informazioni che devono contenere i certificati qualificati di firma elettronica. Pertanto, secondo le lettere da b) a d) di detto allegato, tali certificati devono contenere un insieme di dati che rappresentino in modo inequivocabile il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati, almeno il nome del firmatario o uno pseudonimo che, se utilizzato, devono essere chiaramente indicati, e i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati di creazione della firma elettronica.

10 L'allegato II dello stesso regolamento, rubricato «Requisiti dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata», prevede, al punto 1, che tali dispositivi devono garantire, con mezzi tecnici e procedurali adeguati, in particolare, che almeno la riservatezza dei dati elettronici dei dati per la creazione della firma è ragionevolmente garantito, che tali dati possono praticamente verificarsi una sola volta, che la firma elettronica è protetta in modo affidabile contro la contraffazione e che tali dati possono essere protetti in modo affidabile dal legittimo firmatario

contro l'uso da parte di altri. Inoltre, il punto 3 di tale allegato prevede che la generazione o la gestione dei dati per la creazione della firma elettronica per conto del firmatario possano essere effettuate solo da un fornitore di servizi fiduciari qualificato.

Legge bulgara

11 Ai sensi dell'articolo 4 dello zakon za elektronnia dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi (legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici, DV n. 34 del 6 aprile 2001), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sui documenti informatici»), l'autore della dichiarazione elettronica è la persona fisica indicata nella dichiarazione come colui che l'ha resa. Tale disposizione prevede inoltre che il titolare della dichiarazione elettronica sia la persona a nome della quale è stata effettuata la dichiarazione elettronica.

12 Secondo l'articolo 13 della legge sui documenti elettronici:

«(1) Una firma elettronica è una firma elettronica ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del [regolamento n. 910/2014].

...

(3) Una firma elettronica qualificata è una firma elettronica ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del [regolamento n. 910/2014].

...!

13 L'articolo 184, paragrafo 2, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile), che si applica anche alle procedure tributarie e previdenziali, prevede la possibilità di registrare una falsificazione di un documento informatico.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 La ricorrente nel procedimento principale, VB Trade, ha ricevuto, in data 13 gennaio 2021, una notifica di imposta sulle società per un importo di 682 863,40 leva bulgari (BGN) (circa EUR 349 000), e dei relativi interessi di 192 770,62 BGN (circa 98 500 EUR).

15 Tale notifica di assoggettamento fiscale è stata adottata dall'autorità tributaria competente a seguito di una verifica fiscale disposta da tale autorità in forza di una decisione del 24 giugno 2020, modificata con decisioni del 30 settembre e 29 ottobre 2020, e che ha dato luogo ad un verbale di verifica fiscale del 15 dicembre 2020.

16 Tutti i documenti rilasciati dall'amministrazione finanziaria nell'ambito di tale procedura di controllo fiscale si presentano sotto forma di documenti elettronici sottoscritti mediante firme elettroniche qualificate.

17 Con decisione del 17 maggio 2021, il direttore ha confermato la notifica di imposta del 13 gennaio 2021.

18 Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), che è il giudice del rinvio.

19 Nel suo ricorso essa contesta la nullità dei documenti elettronici emessi poiché i suoi emittenti non li avrebbero debitamente sottoscritti mediante una firma elettronica qualificata. A sostegno di tale tesi, ha chiesto al giudice del rinvio di nominare e sentire un esperto legale in materia di informatica riguardo ad alcune questioni relative alla validità di tali firme.

20 La ricorrente nella causa principale ritiene che l'autenticità di tali documenti dipenda da diversi aspetti tecnici che definiscono una firma elettronica come «firma elettronica qualificata». A tal riguardo, esso sostiene, in particolare, che l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 910/2014 non costituisce un ostacolo all'applicazione del diritto nazionale in base al quale le prove possono essere contestate sulla base della loro mancanza di credibilità o autenticità o per qualsiasi altro motivo.

21 Il direttore si è opposto a tale contestazione, sostenendo che, al contrario, dal regolamento n. 910/2014 risulta che qualsiasi contestazione delle firme elettroniche qualificate è irricevibile.

22 Il giudice del rinvio ritiene necessario che venga chiarita l'espressione «effetto giuridico [di una firma elettronica] come prova» di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014. In particolare, secondo il giudice del rinvio, da tale espressione discende che tale effetto giuridico e l'ammissibilità della firma elettronica non possono essere contestati. Detto giudice si chiede poi se tale divieto prevalga sul principio di autonomia procedurale, che consente agli Stati membri di

negare il valore probatorio di una firma mediante una procedura specifica disciplinata dal loro diritto nazionale.

23 A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce del considerando 22 dello stesso, discende chiaramente che un documento firmato per mezzo di una persona qualificata o la firma elettronica non qualificata costituisce, per ogni tipo di procedimento giudiziario, un atto ammissibile al quale i giudici degli Stati membri devono attenersi, in quanto l'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento prevale sul principio generale dell'autonomia procedurale e sulle norme procedurali che gli Stati membri hanno introdotto nel campo dell'ammissibilità delle prove.

24 In secondo luogo, secondo il giudice del rinvio, dalla seconda frase del considerando 49 del regolamento n. 910/2014 risulta che l'espressione «effetto giuridico (...) di una firma elettronica» di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento può essere intesa come il valore probatorio della firma riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro. Detto giudice sottolinea inoltre che l'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento equipara l'effetto giuridico della firma elettronica a quello di una firma autografa solo quando si tratta di una firma elettronica qualificata.

25 Ciò premesso, l'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1) Se l'espressione “effetto giuridico [di una firma elettronica] come prova” di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 910/2014] debba essere interpretata nel senso che tale disposizione impone ai giudici degli Stati membri di presumere che, qualora i requisiti di cui ai [punti] 10, 11 e 12 dell'articolo 3 del [regolamento n. 901/2014] siano soddisfatti o non siano contestati, l'esistenza e la pretesa paternità di tale firma devono essere presunte a priori da accertare oltre dubbio o controversia, e tale espressione debba essere interpretata nel senso che, ove siano soddisfatti i requisiti di tali disposizioni, i giudici degli Stati membri sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore/una forza probatoria equivalente a quella di una firma autografa solo nella misura in cui il pertinente regime giuridico nazionale prescrive riguardo a tale firma autografa?»

(2) Se l'espressione “non può essere negata ... in sede giudiziaria” di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del [regolamento n. 910/2014] debba essere interpretata nel senso che impone ai giudici nazionali degli Stati membri un divieto assoluto di avvalersi delle possibilità procedurali previste dai loro ordinamenti per negare valore probatorio all'effetto giuridico della firma elettronica prevista da tale regolamento, ovvero debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non preclude la possibilità di confutare i requisiti di cui ai [punti] 10, 11 e 12 dell'articolo 3 di tale regolamento come soddisfatto mediante il ricorso, da parte dei giudici nazionali degli Stati membri, agli strumenti applicabili secondo le loro norme procedurali, consentendo così alle parti in una controversia dinanzi ai giudici di confutare l'elemento probatorio della firma elettronica forza e valore, come previsto?»

Procedimento davanti alla Corte

26 Con decisione del presidente della Corte del 14 settembre 2022, il procedimento è stato sospeso in attesa della decisione definitiva nella causa C 362/21.

27 A seguito della pronuncia della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C 362/21, EU:C:2022:815), il giudice del rinvio ha informato la Corte, con lettera del 18 novembre 2022, di voler ritirare la seconda sentenza delle questioni pregiudiziali, ma di voler sottoporre ancora la prima.

Esame della questione pregiudiziale

Ammissibilità

28 Il direttore ritiene, in sostanza, che la questione pregiudiziale sia irricevibile in quanto non richiede un'interpretazione del diritto dell'Unione, poiché l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014 prevede espressamente che il regolamento non pregiudica la normativa nazionale o comunitaria relativa alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi legali o procedurali relativi alla forma. Sarebbe sulla base del diritto nazionale che occorrerebbe stabilire se, e a quali

condizioni, sia possibile impugnare i documenti muniti di firma autografa e, conseguentemente, i documenti muniti di firma elettronica qualificata, anche rispetto allo status di del loro autore, e di determinare quali siano le conseguenze procedurali dell'esistenza o dell'assenza di una siffatta contestazione da parte di una parte della controversia.

29 A tal riguardo, occorre rilevare che, come emerge dai punti da 22 a 24 della presente sentenza, nell'ambito della presente causa il giudice del rinvio sta valutando se e in quale misura l'articolo 25 del regolamento n. 910/2014 prevalga il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri imponendo ai giudici nazionali il divieto assoluto di avvalersi delle possibilità procedurali previste dai loro ordinamenti per negare valore probatorio alla firma elettronica prevista da tale regolamento. Tuttavia, tale questione rientra nell'ambito dell'esame nel merito della questione pregiudiziale e non in quello della sua ricevibilità.

30 Inoltre, da tale questione emerge che, con essa, il giudice del rinvio chiede un'interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 25 del regolamento n. 910/2014, e non del diritto bulgaro.

31 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sostanza

32 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 25 del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione obbliga i giudici degli Stati membri a presumere che, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 12 3, l'esistenza e la pretesa paternità di una firma elettronica qualificata devono essere accertate al di là di ogni dubbio o controversia, oppure se tali giudici siano tenuti a riconoscere il valore probatorio di tale firma solo nella misura in cui il pertinente regime giuridico nazionale preveda un firma autografa.

33 Si deve anzitutto rilevare che l'articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 prevede tre requisiti cumulativi che devono essere soddisfatti affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». In primo luogo, la firma deve essere una «firma elettronica avanzata» che deve, ai sensi dell'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 dello stesso. In secondo luogo, la firma deve essere apposta mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata» che deve, ai sensi dell'articolo 3, punto 23, di tale regolamento, soddisfare i requisiti di cui all'allegato II di tale regolamento. In terzo luogo, la firma deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014, vale a dire un certificato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato» e che soddisfa i requisiti indicati nell'allegato I di tale regolamento (sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C 362/21, EU:C:2022:815, punto 43).

34 Quindi, come dichiarato dalla Corte al punto 35 della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C 362/21, EU:C:2022:815), l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. tribunali di dichiarare non valide le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a tali tribunali di negare alle firme elettroniche l'effetto giuridico e il valore probatorio in procedimenti legali esclusivamente sulla base del fatto che tali firme sono in formato elettronico.

35 Infine, come emerge dai punti 36 e 37 della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C 362/21, EU:C:2022:815), l'interpretazione richiamata al punto precedente della presente sentenza è corroborata dalla L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 dello stesso, secondo cui spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. L'unica eccezione è costituita dal requisito, previsto all'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui una firma elettronica qualificata deve avere gli effetti giuridici equivalenti di una firma autografa, creando così una presunzione di «assimilazione» delle sole firme elettroniche qualificate alle firme autografe.

36 Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 32 a 35 della presente sentenza risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, comprese le firme elettroniche qualificate, a condizione che l'assimilazione di una firma elettronica qualificata ad una firma autografa la firma, prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 910/2014, è rispettata.

37 Sebbene dall'articolo 25 del regolamento n. 910/2014 risulti che l'esistenza e la pretesa paternità di una firma elettronica qualificata sono accertate qualora sia dimostrato che la firma in questione soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, non vi è tuttavia alcun motivo per accordare alla firma elettronica qualificata un trattamento più favorevole di quello riservato alle firme autografe, in quanto l'articolo 25 di tale regolamento impone ai giudici degli Stati membri un divieto assoluto di avvalersi delle possibilità procedurali previste dall'art. propri ordinamenti giuridici di negare il valore probatorio della firma elettronica qualificata prevista da tale regolamento.

38 Di conseguenza, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede la possibilità di mettere in discussione il valore probatorio di una firma autografa, tale possibilità deve essere prevista anche nel caso delle firme elettroniche qualificate.

39 In particolare, come sottolineato dal direttore nelle sue osservazioni scritte, il valore probatorio della firma elettronica qualificata può essere negato nell'ambito di un procedimento per dichiarazione di falsificazione di un documento previsto dal diritto nazionale, a condizione, tuttavia, che tale legge prevede un'identica procedura per l'impugnazione della firma autografa e della firma elettronica qualificata.

40 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale che l'articolo 25 del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che sono tenuti i giudici degli Stati membri, ove ricorrano i requisiti di cui al punto 12 dell'articolo 3 di tale regolamento sono soddisfatte, per riconoscere il valore probatorio della firma elettronica qualificata come equivalente a quello della firma autografa nella misura in cui il regime giuridico nazionale pertinente prevede tale firma autografa.

Costi

41 Poiché il presente procedimento costituisce, per le parti nella causa principale, una fase del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per il deposito delle osservazioni alla Corte, diverse dalle spese sostenute dalle parti interessate, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,

deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri sono tenuti, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, a riconoscere il valore probatorio della firma elettronica qualificata come equivalente a quello della firma autografa al nella misura in cui il pertinente regime giuridico nazionale prevede tale firma autografa.

[Firme]

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
